

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 926-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI — DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

(RELATORE MISASI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CAPUA, BIANCHI GERARDO, BIANCHI FORTUNATO,
FUSARO, BIASUTTI, CAIAZZA, D'AREZZO, BERRY**

Presentata il 12 marzo 1959

Ordine di preferenza dei titoli per le ammissioni ai pubblici impieghi

Presentata alla Presidenza il 14 settembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che viene all'esame dell'Assemblea, intende apportare alcune integrazioni nel sistema dell'ordine di preferenza dei titoli per le ammissioni ai pubblici impieghi, inserendovi la considerazione dei mutilati ed invalidi del lavoro, dei figli dei mutilati ed invalidi del lavoro, delle madri, delle vedove non rimaritate, delle sorelle vedove o nubili dei caduti del lavoro, degli orfani dei caduti del lavoro.

Com'è noto, il decreto-legge 5 luglio 1934, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce un certo ordine di preferenza nella formazione delle graduatorie per i concorsi

di ammissione alle carriere statali, per gli invalidi ed i mutilati di guerra, i congiunti dei caduti in guerra, i mutilati ed invalidi per servizio ed i figli dei mutilati per servizio: ma nessuna particolare considerazione è riservata, allo stato attuale, ai mutilati ed invalidi del lavoro.

La proposta in esame, animata dalla odierna sensibilità verso il mondo del lavoro, intende riparare a questa mancanza equiparando la considerazione del sacrificio compiuto sul lavoro a quello compiuto in guerra o per servizio.

In tal senso essa si alimenta di un'altissima concezione del lavoro, sempre più af-

fiorante nella odierna coscienza civile, che vede nel lavoro non solo la dignità di una azione umana, per cui cessa di essere solo fatica, ma soprattutto il rilievo di una funzione sociale, di un pubblico interesse, di un'importanza per la comunità che, già consacrata nell'articolo 1 della nostra Costituzione repubblicana, logicamente esige la equiparazione del sacrificio compiuto nell'espletamento del lavoro, di qualsiasi lavoro, per quanto umile e sconosciuto, a quello compiuto in guerra.

L'uno e l'altro sono compiuti in fondo a favore della collettività!

È, quindi, questa concezione del Lavoro, su cui è imperniata la proposizione fondamentale della Carta costituzionale, per cui il lavoro non è più un fatto esclusivamente privato che, a modesto avviso del sotto-

scritto relatore, giustifica la presente proposta e ne consiglia l'approvazione.

Si aggiunga che le metodiche di rieducazione e riqualificazione professionale stabilite per gli invalidi e tendenti a renderli di nuovo autosufficienti ed utilizzabili nel ciclo produttivo della nazione, rischiano di mancare allo scopo se non vengono accordati ai minorati alcuni privilegi: ond'è che la proposta in esame appare opportuna altresì perché si inserisce nel quadro di quelle provvidenze intese al reinserimento degli invalidi nel ciclo produttivo.

Per queste ragioni il sottoscritto relatore ritiene di esprimere parere favorevole alla proposta di legge in esame e di raccomandarne l'approvazione da parte dell'Assemblea.

MISASI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 1. — Nei concorsi per le ammissioni alle varie carriere sono preferiti a parità di merito:

1°) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2°) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;

3°) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;

4°) i mutilati e invalidi per servizio;

5°) i mutilati e invalidi del lavoro;

6°) gli orfani di guerra;

7°) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8°) gli orfani dei caduti per servizio;

9°) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10°) i feriti in combattimento;

11°) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

12°) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenendo

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.

conto del punteggio conseguito, per la preferenza fra gli stessi;

13°) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

14°) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

15°) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

16°) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

17°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

18°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

19°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

20°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

21°) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

22°) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

23°) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età ».